

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della Legge 11 marzo 1958, n. 87.

N. 652 Reg. ordinanze 1999.

Ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 dal Tribunale di Aosta sulla richiesta di referendum proposta da BASSIGNANA Gabriella ed altri.

TRIBUNALE DI AOSTA

UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM POPOLARE

In persona dei Dottori:

Domenico CUZZOLA – *Presidente*

Massimiliano RAINIERI – *Giudice relatore*

Fabrizio GANDINI – *Giudice*

FATTO

In data 18 febbraio 1999 è stata presentata presso la Cancelleria di questo Tribunale richiesta di referendum con cui si chiede l'abrogazione della Legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 3 novembre 1998 n. 52 avente titolo: «Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di stato in Valle d'Aosta, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 47 del 10 novembre 1998»; in data 30 settembre 1999, i Sigg.ri Hebert D'HERIN, Irene ALBY, Liliana BERTOLO, Nestore COQUILLARD, Danilo FUSINAZ, Dorella GAILLARD e Jean Pierre GAL, hanno depositato una memoria, peraltro di dubbia ritualità, in ordine all'inammissibilità del requisito referendario proposto; la risposta del Comitato dei promotori è pervenuta il 6 ottobre successivo.

DIRITTO

L'art 9 della legge regionale 7 maggio 1975 n. 16 dispone che l'*Ufficio regionale per il referendum popolare*, istituito nell'ambito del Tribunale a norma dell'art 8, «esamina tutte le richieste di referendum di iniziativa popolare depositate allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, compresa la cognizione della ammissibilità».

L'*Ufficio*, dunque, quando è chiamato a tale accertamento, esercita funzioni di natura giurisdizionale.

Ora, non v'è dubbio che la RAVA abbia la potestà, costituzionalmente garantita, di disciplinare l'istituto referendario in conformità all'art 30 c 3 del proprio Statuto speciale.

Tuttavia, l'art. 108 Cost contiene una riserva di legge statale che esclude il settore giudiziario dal sistema del decentramento e quindi dalle competenze dell'ente regionale, anche a regime differenziato; e tale riserva di legge statale si considera prevalentemente assoluta, o al più relativa, ma soltanto nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il citato art. 9, invece, istituendo l'*Ufficio*, assegna al Tribunale un compito, quello appunto di vagliare la legittimità e l'ammissibilità della proposta referendaria, diverso ed ulteriore rispetto a quelli ad esso spettanti in base all'ordinamento giudiziario (cfr. art. 43 R.D. 30.01.1941 n. 12 e successive modifiche). E tale controllo distoglie il Tribunale dai suoi compiti istituzionali senza che alcuna legge statale giustifichi l'interferenza della legge regionale in un ambito che concerne struttura e funzioni dell'ordine giudiziario. Ossia, senza alcuna legittimazione normativa, la Regione ha ampliato e disciplinato le attribuzioni della magistratura.

Per incidens, la norma che si assume illegittima viola anche la competenza legislativa attribuita alla Regione dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, Statuto speciale della RAVA.

Certo, assorbente e decisivo è comunque il contrasto con l'art. 108 Cost, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale in termini (*cf.* sentenze nn. 43 del 1982, 212 del 1984, 203 del 1987, 615 del 1987, 767 del 1988).

D'ufficio, pertanto, si solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della *L.R.* citata per contrasto con l'art. 108 Cost, essendo la questione non manifestamente infondata ed altresì rilevante, poiché investe la norma istitutiva delle attribuzioni nel cui esercizio l'*Ufficio regionale per il referendum popolare* dovrebbe accertare la legittimità e l'ammissibilità della richiesta referendaria.

PTM

1. *solleva* la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale 7 maggio 1975 n. 16 per contrasto con l'art. 108 Cost nella parte in cui conferisce all'*Ufficio regionale per il referendum popolare* istituito presso il Tribunale, le attribuzioni concernenti il controllo di legittimità e di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo;

2. *ordina* la sospensione del procedimento in corso;

3. *dispone* l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la notifica della presente ordinanza ai promotori della richiesta di referendum, al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente del Consiglio della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 7 ottobre 1999.

Il *Presidente*
CUZZOLA

Il *Relatore*
RAINIERI

Il *funzionario*
RAGNO

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Aosta il 7 ottobre 1999.

Il *Cancelliere*
F.to Illeggibile